

Regolamento per la concessione delle aree del luna park.

ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito delle manifestazioni che richiedono il Luna Park come il tradizionale Carnevale del Veneto.

ART. 2 - DEFINIZIONI

- 1) Sono considerate "attrazioni" quelle inserite nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/68
- 2) Per "aree disponibili" si intendono le aree in cui si svolge il Luna Park individuate con delibera della Giunta Comunale. L'aggiornamento annuale si intende adempiuto automaticamente qualora non vi sia necessità di apportare variazioni all'ultimo atto di individuazione delle stesse.
- 3) Per "piccolissime attrazioni" si intendono le piccole attrazioni con ingombro al suolo non superiore a mq.2
- 4) Con il termine "conversione" si intende l'insieme delle operazioni e degli adempimenti a carico dell'esercente che sostituisce l'attrazione di cui è titolare con un'altra anche di diversa tipologia e dimensione.
- 5) Per "organico" si intende la composizione del Luna Park determinata, per categoria e/o tipologia di attrazione e/o utenza a cui si rivolge l'attrazione stessa e spettacolarità.

Art. 3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO E ORGANICO

In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni, nel territorio comunale con costituzione di Luna Park.

L'Amministrazione Comunale può concedere proroghe oltre la data stabilita, senza che ciò costituisca diritti per future edizioni.

2) L'organico viene stabilito dal Responsabile del Servizio competente, in base agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e tenuto conto delle caratteristiche delle aree individuate dalla Giunta Comunale.

3) L'organico comprende anche :

- 1 attrazione novità come indicato al successivo art. 5. Qualora l'area a disposizione dell'attrazione di novità non sia interamente occupata dall'attrazione prescelta, lo spazio rimanente potrà essere assegnato ad altre attrazioni novità;

- una piccolissima attrazione per ogni ditta ammessa a partecipare al parco

4) Per assicurare un giusto equilibrio all'interno del Luna Park ogni attrazione deve essere diversa dalle altre. Tale disposizione non si applica alle piccolissime attrazioni.

5) L'organico può essere soggetto a revisione nei seguenti casi:

- a. quando si procede all'individuazione, anche parziale, di una nuova area,
- b. quando intervengano modifiche nella superficie globale dell'area,
- c. quando si verificano squilibri in seguito a conversioni

6) In sede di revisione si tiene conto della anzianità di frequenza di cui al successivo art. 6. 3

ART. 4 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

1) Le aree disponibili possono essere concesse ai singoli esercenti delle attrazioni che siano in possesso contestualmente:

- a) della licenza rilasciata dal comune di residenza o sede legale ai sensi dell'art.69 del TULPS;
- b) dell'attrazione da installare che risulti compresa nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68.
- c) dell'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A..

ART. 5 - ATTRAZIONI COSTITUENTI NOVITA'

1) Ai fini del presente regolamento per "attrazione novità", si intende quella che esprime caratteristiche tali da suscitare particolare interesse e richiamo, classificata come "grande" "media" o "piccola" attrazione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/68.

L'attrazione novità non deve essere uguale o simile ad altre attrazioni facenti parte dell'organico del Luna Park e non deve essere stata presente al luna park nel triennio precedente.

2) Il Responsabile del Servizio, sulla base degli indirizzi forniti dall'amministrazione comunale, decide, a suo insindacabile giudizio, l'attrazione costituente novità in base alla spettacolarità e alla capacità di valorizzazione del Luna Park .

3) Nel caso in cui vi siano più domande per l'attrazione novità selezionata in base al precedente comma, l'assegnazione avviene a favore dell'esercente con la maggiore anzianità di appartenenza alla categoria (data rilascio licenza comunale) .

4) Nel caso in cui l'area a disposizione dell'attrazione di novità non sia interamente occupata dall'attrazione prescelta, lo spazio rimanente può essere assegnato ad altre attrazioni a titolo di novità, scelte con gli stessi criteri della prima.

5) L'attrazione novità viene riferita a eventuali nuove aree disponibili e non andrà a interferire sulle partecipazioni consolidate.

ART. 6 - ANZIANITÀ DI FREQUENZA

1) L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni esercente per ogni singola attrazione, ad eccezione delle piccolissime attrazioni, è calcolata in base al numero di presenze alle varie edizioni del Luna Park.

2) La partecipazione al Luna Park con un'attrazione di novità non viene conteggiata ai fini dell'anzianità di frequenza.

ART. 7 - FREQUENTATORI ABITUALI DEL LUNA PARK

1) Agli effetti della partecipazione al Luna Park sono considerati frequentatori abituali coloro i quali, con la medesima attrazione, hanno maturato un'anzianità di presenza di almeno 5 anni negli ultimi 15.

2) Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, visti gli atti conservati presso i competenti uffici comunali, risultano frequentatori abituali del Luna Park gli esercenti compresi nell'elenco stilato con provvedimento del Responsabile del Servizio

3) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'esercente perde la qualifica di frequentatore abituale qualora non sia presente nel Luna Park per tre edizioni consecutive o per cinque

edizioni nell'arco di 10 anni, salvo le assenze per causa di forza maggiore giustificate e le assenze per aspettativa.

ART. 8 - CONCESSIONE DELLE AREE

- 1) Le autorizzazioni sono rilasciate in primo luogo ai frequentatori abituali del Luna Park.
- 2) Si procede poi al rilascio dell'autorizzazione per l'attrazione novità o le attrazioni novità come stabilito all'art. 5
- 3) Al fine di completare l'area disponibile il Responsabile del Servizio, può rilasciare autorizzazioni, valide soltanto per la singola edizione, a titolari di attrazioni diverse da quelle autorizzate ai sensi del precedente comma 1 e comma 2 che abbiano presentato domanda in tempo utile.
- 4) Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 3 attribuiscono ai frequentatori del Parco il punteggio di anzianità di frequenza ma, di per sé, non costituiscono diritto di ammissione o di assegnazione alle successive edizioni.
- 5) L'assegnazione di cui al precedente comma 3, compatibilmente con la dimensione di eventuali spazi disponibili, avviene in base al seguente ordine di priorità dei requisiti sotto indicati, che devono essere posseduti e documentabili al momento della presentazione della domanda:
 - a) Titolarità di un'attrazione di tipologia diversa da quelle autorizzate ai sensi del comma 1 e comma 2
 - b) Maggiore anzianità di frequenza , a decorrere dall'anno 2000
 - c) Maggior numero di domande di partecipazione al Luna Park a decorrere dall'anno 2000
 - d) Maggiore anzianità di licenza
- 6) Determinata la composizione finale del luna park, la stessa viene resa in elaborato planimetrico conservato agli atti del competente ufficio.

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

- 1) Coloro i quali intendono installare attrazioni al Luna Park devono presentare domanda in carta bollata al Comune entro 60 giorni prima della manifestazione di ogni anno, fatto salvo il primo anno di applicazione del presente regolamento per il quale tale termine è fissato a 30 giorni prima della manifestazione.
- 2) Nella domanda deve essere indicata chiaramente e in modo inequivocabile l'attrazione che si intende installare, indicando anche l'eventuale piccolissima attrazione, e occorre specificare se si intende essere ammessi con attrazione costituente novità; occorre inoltre indicare e allegare quanto segue:
 - a) Dati anagrafici del titolare dell'attrazione e dati dell'impresa e recapiti che garantiscono un pronto reperimento
 - b) Tipologia dell'attrazione che si intende installare utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale e precisando, per le rotonde, il tipo di gioco utilizzato.
 - c) Dimensioni dell'ingombro al suolo e durante il funzionamento, comprese pedane, cassa, tettoia, panchine, transenne ed ogni altra attrezzatura di pertinenza dell'attrazione.
 - d) Fotografia delle attrazioni per le quali si presenti domanda di conversione o domanda di ammissione come attrazioni costituenti novità. La fotografia può essere, altresì, richiesta qualora sussistano dubbi sulle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'attrazione, anche in relazione a possibili sostanziali somiglianze con altre attrazioni già presenti nel Luna Park.

e) Estremi della licenza di cui all'art. 69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale.

3) Nel caso in cui la domanda di ammissione risulti incompleta o inesatta deve essere integrata o rettificata, a pena di inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

ART. 10 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1) Il Responsabile del Servizio, tenuto conto delle conversioni (art. 16) concesse e delle richieste di aspettativa (art. 18) pervenute, determina la composizione del Luna Park sulla base dei criteri di cui al precedente art. 8.

2) Ai richiedenti l'ammissione viene data comunicazione dell'esito della domanda.

3) Con la stessa comunicazione agli ammessi viene assegnato il termine entro il quale provvedere al completamento della documentazione prescritta dalla legge e dal presente Regolamento.

4) L'autorizzazione all'occupazione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività sono rilasciate con un unico provvedimento del Responsabile del Servizio.

Tale provvedimento è subordinato alla presentazione dei documenti sottoelencati:

a) Marca da bollo del valore vigente;

b) Copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza attestante la validità per il periodo di svolgimento del Luna Park;

c) Copia del certificato annuale di collaudo relativo a strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici, in corso di validità nonché di ogni altra documentazione tecnica richiesta, onde ottenere il parere preventivo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo,

d) Copia della licenza di cui all'art. 69 del TULPS se non è stata rilasciata dal Comune di Casale di Scodosia;

5) La consegna dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività sono subordinati al parere favorevole della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 80 del TULPS e all'osservanza delle relative prescrizioni.

6) Costituisce causa ostativa al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione la mancata effettuazione del completo pagamento di somme, a qualsiasi titolo dovute all'Amministrazione Comunale in relazione all'attività svolta.

ART. 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK

1) Il Responsabile del Servizio, con proprio atto, determina:

a) I giorni e gli orari di funzionamento quotidiano del Luna Park

b) I termini ed eventualmente gli orari per installare e smontare le attrazioni;

c) Il luogo e le modalità di ricovero dei mezzi di carico e delle abitazioni mobili;

d) La disciplina e l'uso degli apparecchi sonori;

e) Eventuali prescrizioni o condizioni di carattere particolare

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO E MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'ATTRAZIONE

1) L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o molestie a persone o cose perseguibili d'ufficio o a querela di parte.

2) L'esercente è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento e il funzionamento della propria attrazione.

3) Ciascun esercente, in particolare, deve:

- a) Pagare la tassa o il canone ed ogni altro tributo dovuti per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) Rispettare le prescrizioni indicate sull'autorizzazione;
 - c) Installare esclusivamente le attrazioni autorizzate
 - d) Occupare soltanto l'area indicata sull'autorizzazione
 - e) Rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni
 - f) Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - g) Rispettare le norme igienico sanitarie e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'esercizio;
 - h) Provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante, dai carriaggi e dalle carovane abitazioni, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori.
 - i) Tenere esposto in modo chiaro sul fronte della cassa o, se questa non esiste, in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi;
 - j) Effettuare apposita denuncia al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. in caso di detenzione di animali pertinenti alle attrazioni. Deve altresì, rispettare le prescrizioni eventualmente dettate in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria e garantire agli animali il mantenimento di condizioni di vita adeguate; 7
 - k) Astenersi dall'affidare a terzi la gestione dell'attrazione autorizzata;
 - l) Astenersi dal cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area ottenuta temporaneamente in concessione;
 - m) Utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia della vigente specifica normativa.
- 4) Nella conduzione dell'attività di spettacolo viaggiante il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari conviventi purché maggiorenni.

ART. 13 - ACCESSO AL LUNA PARK

- 1) Il Responsabile del Servizio stabilisce la collocazione delle attrazioni nell'area a ciò destinata. La collocazione delle attrazioni avviene alla presenza di incaricati dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'assegnazione di una specifica posizione nel plateatico non costituisce diritto acquisito e potrà essere variata a suo insindacabile giudizio dal Comune nelle successive manifestazioni.
- 3) L'accesso all'area destinata al Luna Park con i mezzi di trasporto per il montaggio delle attrazioni avviene secondo le disposizioni impartite.
- 4) Non è consentito installare attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione.
- 5) La partecipazione al Parco è obbligatoria per tutto il periodo indicato sull'autorizzazione.

ART. 14 - ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTI

- 1) La sistemazione delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto dei titolari delle attrazioni del Luna Park e loro familiari conviventi, ha luogo nelle aree e secondo le disposizioni stabilite dal Responsabile del servizio.

2) E' vietato l'ingresso al Parco e alle aree destinate alle abitazioni a mezzi e strutture non autorizzati.

ART. 15 - CONVERSIONE

1) Il frequentatore del Luna Park che intende sostituire l'attrazione e vuole mantenere l'anzianità di frequenza, deve presentare richiesta di conversione.

2) La domanda di conversione può essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione al Luna Park, oppure in data successiva. In ogni caso essa deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio del Luna Park.

3) L'istituto della conversione non si applica per le piccolissime attrazioni

4) L'Amministrazione comunale concede la conversione a condizione che:

a) La nuova attrazione sia compatibile, anche in termini numerici, con l'organico complessivo del Parco e con le superfici disponibili in modo da non pregiudicare la partecipazione al Parco degli altri frequentatori

b) La nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non risultare uguale o simile ad attrazioni già presenti nell'area disponibile (da desumersi anche dalla fotografia dell'attrazione)

5) Con la conversione dell'attrazione l'esercente rinuncia definitivamente all'utilizzo della precedente attrazione; conserva, invece, l'anzianità di frequenza maturata.

ART. 16 - ASSENZA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1) L'assegnatario che per motivi di forza maggiore non possa essere presente al Parco divertimenti, al fine di conservare l'anzianità acquisita, deve comunicare per iscritto al Comune la propria assenza documentando l'impedimento entro la data di inizio del Luna Park.

2) L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle certificazioni fatte pervenire dall'assente.

ART. 17 - ASPETTATIVA

1) Il frequentatore abituale può chiedere la sospensione dalla partecipazione al Parco divertimenti per il periodo di un anno entro i seguenti termini:

a) Se la richiesta di aspettativa è presentata in sostituzione della domanda di ammissione deve pervenire all'Amministrazione comunale entro il termine previsto dal precedente art. 9 (31/3)

b) Se la richiesta di aspettativa è presentata successivamente alla domanda di ammissione e a rettifica di quest'ultima, essa deve pervenire almeno 45 giorni prima dell'inizio del Luna Park

c) per il primo anno di applicazione del presente regolamento il termine per la presentazione della domanda di aspettativa è fissato a 30 giorni prima dell'inizio del luna park.

2) La presentazione della domanda di aspettativa comporta automaticamente la non inclusione nell'organico del Parco divertimenti per l'edizione cui si riferisce e non può essere presentata più di due volte ogni quinquennio. Il quinquennio decorre e comprende l'anno solare relativo alla prima domanda di aspettativa.

3) Il mancato rispetto dei tempi di presentazione della domanda di aspettativa determina la non accettazione della stessa ed il richiedente è considerato assente a tutti gli effetti.

ART. 19 - SUBINGRESSO

1) Il subingresso per causa di morte o per atto fra vivi in un'azienda titolare di attrazione di spettacolo viaggiante, comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza acquisita dal dante causa a favore del subentrante.

2) Nel caso in cui vi siano più eredi, l'anzianità di frequenza è riconosciuta solo se viene presentato un atto pubblico o una scrittura privata autenticata con cui gli aventi diritto designano tra essi l'unico beneficiario del riconoscimento suddetto.

3) Il subentrante può presentare domanda di ammissione al Parco a condizione che documenti il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda, ma lo svolgimento dell'attività è subordinato all'ottenimento in tempo utile dei documenti necessari al rilascio dell'autorizzazione per la partecipazione al Luna Park.

4) La compravendita della sola attrazione che non comporti la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda ad essa relativo, esclude il riconoscimento in capo all'acquirente dell'anzianità di frequenza del cedente.

ART. 20 - SANZIONI

1) Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è sanzionata con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25 a € 500.

ART. 21 - NORME FINALI E DI RINVIO

1) La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione in funzione delle rispettive attribuzioni, in relazione al rispetto del presente regolamento;

2) Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di approvazione in consiglio

3) Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per gravi e comprovati motivi di interesse o di ordine pubblico.

4) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle altre disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia